



***Regolamento Per La
Disciplina Del Tributo Per I Servizi Indivisibili
(TASI)***

Testo in vigore dal 01 Gennaio 2015

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. ... del

Indice

- Art. 1 - Oggetto**
- Art. 2 - Soggetto attivo**
- Art. 3 - Presupposto impositivo**
- Art. 4 - Soggetti passivi**
- Art. 5 - Base imponibile**
- Art. 6 - Aliquote**
- Art. 7 - Detrazione per abitazione principale**
- Art. 8 - Dichiarazione**
- Art. 9 - Versamenti**
- Art. 10 - Rimborsi e compensazione**
- Art. 11 - Attività di controllo e sanzioni**
- Art. 12 - Riscossione coattiva**
- Art. 13 - Entrata in vigore del regolamento**
- Art. 14 - Clausola di adeguamento**

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'Imposta Unica Comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 - Soggetto attivo

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 3 – Presupposto impositivo

1. Il presupposto impositivo si verifica con il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati ed aree fabbricabili, così come definite ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), a qualsiasi uso adibiti.
2. È assoggettata ad imposizione anche l'abitazione principale, così come definita ai fini dell'IMU.

Art. 4 –Soggetti passivi

1. Il soggetto passivo è il possessore o il detentore di fabbricati ed aree fabbricabili, di cui all'articolo 2.
2. Nel caso in cui l'oggetto imponibile è occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, a condizione che l'occupante non faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore.
3. L'occupante versa la TASI nella misura del 10 per cento del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La restante parte è dovuta dal possessore.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
5. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.
6. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Art. 5 – Base imponibile

1. La base imponibile è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU, di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011.
2. Per la determinazione del valore delle aree fabbricabili si applica quanto stabilito con il vigente Regolamento Comunale per L'Applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU).
3. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. Per la definizione dell'inagibilità o inabitabilità si rinvia al vigente Regolamento Comunale per L'Applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU).
4. Per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'articolo 10 del D.Lgs. n. 42 del 2004, la base imponibile è ridotta del 50 per cento. La riduzione di cui al presente comma non si cumula con la riduzione di cui al comma 3.

Art. 6 - Aliquote

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio di Previsione. Con la medesima delibera può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.
2. Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Art. 7 – Detrazione per abitazione principale

1. Con la delibera di cui all'articolo 5 il Consiglio Comunale può riconoscere una detrazione per abitazione principale, stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione, anche differenziando l'importo in ragione della situazione reddituale della famiglia anagrafica del soggetto passivo e dell'ammontare della rendita, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti.

Art. 8 – Dichiarazione

1. I soggetti individuati all'articolo 4 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, con modello messo a disposizione dal Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati ed aree assoggettabili al tributo, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate.

Art. 9 – Versamenti

1. I contribuenti per il versamento del tributo sono tenuti ad utilizzare il modello F24 o l'apposito bollettino postale .
2. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare moduli di pagamento precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio dei moduli precompilati il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l'imposta dovuta sulla base di quanto risultante dalla dichiarazione nei termini di cui al successivo comma 3.
3. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno in corso in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno, pari all'importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
4. Il tributo non è versato qualora esso sia inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
5. La Giunta Comunale può stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari.

Art. 10 – Rimborsi e compensazione

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, secondo le modalità disciplinate nella legge dalla Legge 27 Dicembre 2006, n. 290 (Finanziaria 2007) e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Le somme da rimborsare possono su richiesta del contribuente, avanzata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di TASI. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso.
4. Non si procede al rimborso di somme fino a Euro 12,00.

Art. 11 – Attività di controllo e sanzioni

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate dalla normativa vigente..
2. Con delibera di Giunta Comunale viene designato il Funzionario Responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art. 12 – Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602 del 1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639 del 1910 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 13 - Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1 °gennaio 2015.

Art. 14 - Rinvio Dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti.
2. In tali casi, in attesa delle formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.